



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1356 DEL 12/09/2019

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2019/0218 - PRATICA N. BLBVLR52E22L157N-15052019-1926 - RICOGNIZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE CON SANATORIA PER DIFFORMITA' PROSPETTICHE E MODIFICHE INTERNE SENZA INCREMENTO DI VOLUME E SUPERFICIE COPERTA – COMUNE DI ARCUGNANO
RICHIEDENTE: BALBO VALERIO

IL DIRIGENTE

VISTE le note pervenute in data 04/06/2019 prot. n. 30872 e n. 30874 con le quali è stata trasmessa la richiesta della ditta BALBO VALERIO finalizzata ad ottenere il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di ARCUGNANO, STRADA COMUNALE LAGO DI FIMON 100, Foglio 27 mappale 30 sub 2-3;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 35882 del 01/07/2019;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATA la documentazione e ritenuto che le opere realizzate non risultano arrecare pregiudizio al contesto paesaggistico, e non alterano le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona interessata dal vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 27/06/2019;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 35882 del 01/07/2019 e ricevuta in data 01/07/2019;

PRESO ATTO della dichiarazione inviata dal richiedente al Comune di Arcugnano nella quale si comunica che in data 02/12/1981 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del fabbricato oggetto di sanatoria;

CONSIDERATO, pertanto, che gli interventi in oggetto risultano realizzati in epoca antecedente all'apposizione del vincolo paesaggistico riferito al Lago di Fimon istituito con PCR n. 577 del 16/10/1987;

RILEVATO che con nota prot. 12385 del 27/04/2016 l'ufficio Legislativo del MIBACT è intervenuto in materia di vincolo paesaggistico apposto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, dichiarando che "non sussistendo un illecito paesaggistico, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 146, comma 4 e 167 del codice, né dei limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 167, applicabili ai soli casi di sanatoria di illeciti paesaggistici";

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla competente Soprintendenza con lettera prot. n. 21898 del 10/09/2019;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23.04.2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

RICHIAMATO altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

- La compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, degli interventi rappresentati nella documentazione inviata come descritti dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP protocollo 1926 del 15/05/2019, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di ARCUGNANO.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

- Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
- Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
- Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
- Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
- Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00 numero identificativo 01180683190578.

Vicenza, 12/09/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan